



DDL BILANCIO 2022: PROROGA BENI STRUMENTALI 4.0

Tra le misure di natura fiscale, presenti nel disegno di legge della Legge di bilancio 2022, l'art. 10 prevede la proroga:

- dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017);
- del credito d'imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1, comma 198 e seguenti, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

Oltre alla proroga è disposta la contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d'imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B.

N.B. La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "generici", per i quali l'agevolazione si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo).

Si rammenta che sono esclusi **dall'agevolazione** gli investimenti in:

- beni compresi nell'art. 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata);
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- **fabbricati e le costruzioni;**
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge n. 208/2015 (**Gruppo V "Industrie manifatturiere alimentari"** della Specie 19 "*imbottigliamento di acque minerali naturali*", **Gruppo XVII "Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua"** della Specie 2/b "*produzione e distribuzione di gas naturale*" e Specie 4/b "*stabilimenti termali, idrotermali*", **Gruppo XVIII "Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni"** della Specie 1, 2 e 3 "*trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari*" e Specie 4 e 5 "*ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori*");
- **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0" sono ora riconosciuti per gli **investimenti effettuati dal 16/11/2020 fino al 31/12/2025** ovvero **fino al 30/6/2026 a condizione** che entro il 31/12/2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Relativamente ai crediti spettanti per effetto della proroga è confermato:

- l'utilizzo esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in **3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione**;
- l'obbligo di riportare in fattura e altri documenti l'espresso richiamo alla disposizione normativa di riferimento;
- l'obbligo di conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dell'importo agevolabile;
- l'obbligo di disporre di una perizia asseverata o un attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario pari o inferiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa).

Si rammenta che per gli investimenti in esame è altresì richiesta una specifica comunicazione al MISE utilizzando l'apposito modello (la mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione).

NB I crediti d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" spettano esclusivamente alle imprese.

Beni Strumentali Materiali Nuovi tecnologicamente avanzati 4.0 (Tabella A legge n. 232/2016)

Con riferimento ai beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, per effetto dell'introduzione del **nuovo comma 1057-bis** all'art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento:

- investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021** (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **50%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
 - **30%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni**,
 - **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni**,
- investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022** (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **40%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
 - **20%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni**,
 - **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni**.
- (**nuovo comma 1057-bis**) investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025** (ovvero fino al 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **20%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**,
 - **10%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni**,
 - **5%** del costo, per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione **in 3 quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni Strumentali Immateriali Nuovi e software 4.0 (Tabella B, legge n. 232/2016)

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, per effetto della modifica del comma 1058 e l'introduzione dei **nuovi commi 1058-bis e 1058-ter** all'art. 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d'imposta spettante, è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

- investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2023** (ovvero fino al 30 giugno 2024, se entro il 31 dicembre 2023 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **20%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro**,
- (**nuovo comma 1058-bis**) investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024** (ovvero fino al 30 giugno 2025, se entro il 31 dicembre 2024 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **15%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro**,
- (**nuovo comma 1058-ter**) investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025** (ovvero fino al 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - **10%** del costo di acquisizione, per la quota di investimenti **fino a 1 milione di euro**,

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione **in 3 quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. È confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell'agevolazione anche per le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Beni Strumentali Materiali e immateriali Nuovi (c.d. "generici"), diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B.

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B **non è prevista alcuna proroga** e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell'art. 1, è riconosciuto **per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (o 30/6/2023)**:

- in caso di investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021** (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo),
 - **10%** del costo, su un importo **massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali**,
 - al **15%** per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (art.18, legge 81/2017);
- in caso di investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022** (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo),
 - **6%** del costo, sempre su un importo **massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, dall'entrata in funzione del bene**.

N.B. Per gli investimenti in **beni "generici"** effettuati nel periodo: tra il **16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021** il credito può (facoltà) essere utilizzato

in **un'unica soluzione** dall'anno di entrata in funzione del bene:

- per gli investimenti in **beni immateriali** da parte dei soggetti con ricavi o compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) **inferiori a 5 milioni di euro**;
- per gli investimenti in **beni materiali** indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi.

Per gli **investimenti in leasing** rileva il costo sostenuto dal locatore (società di leasing) per l'acquisto dei beni.

N.B. L'agevolazione in esame è riconosciuta, oltre alle imprese, anche ai lavoratori autonomi.